

[INSERIRE SU CARTA INTESTATA]

SPORT E SALUTE S.P.A.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 E SS.
DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAR E DI SOMMINISTRAZIONE DI
PICCOLA RISTORAZIONE CALDA/FREDDA PRESSO IL PALAZZO DELLE FEDERAZIONI
SPORTIVE NAZIONALI IN VIALE TIZIANO N. 70 E VIA VITORCHIANO N. 113 – ROMA**

R.A. 016/20/PN

CIG: 8243289148

V.17

CONTRATTO

Per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del D. lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione dei bar e di somministrazione di piccola ristorazione calda/fredda presso il palazzo delle federazioni sportive nazionali in viale Tiziano n. 70 e via Vitorchiano n. 113 – Roma.

TRA

SPORT E SALUTE S.P.A. (GIA' CONI SERVIZI S.P.A.) con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, in persona del Presidente e Amministratore delegato, Avv. Vito Cozzoli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità anche solo "**Concedente**"),

E

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____ e Legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito, per brevità, anche solo "**Concessionario**");

(di seguito congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSO

- a) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento **della concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del D. lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione dei bar e di somministrazione di piccola ristorazione calda/fredda presso il palazzo delle federazioni sportive nazionali in viale Tiziano n. 70 e via Vitorchiano n. 113 – Roma**, attraverso una Procedura negoziata sottosoglia indetta dal Committente con Lettera di Invito Prot. n. _____ (di seguito, per brevità, anche solo "Procedura" o "Gara");
- b) che il Concessionario è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;
- c) che il Concessionario è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione;
- d) che il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato Tecnico") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni

caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- e) che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ (_____/__) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa RCT/RCO rilasciata dalla _____ ed avente n. _____, stipulata con le modalità indicate nella documentazione di gara;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli eventuali Allegati e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: Lettera di Invito, e relativi allegati, accettati dal Concessionario in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); **2)** Capitolato Tecnico e relativi allegati; **3)** la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica ed economica presentate in gara.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al comma 1;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - d) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;
 - e) dal codice civile;
 - f) dal Codice Etico del Committente.
3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Concessionario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Committente.

5. Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida al Concessionario la concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del D. lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione dei bar e di somministrazione di piccola ristorazione calda/fredda presso il palazzo delle federazioni sportive nazionali in viale Tiziano n. 70 e via Vitorchiano n. 113 – Roma come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.
3. **[SE IL CONCESSIONARIO HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Committente eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Committente accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Concessionario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione del Contratto.

Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente Contratto, è il Responsabile della Direzione "Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria della Sport".
2. Il Direttore dell'esecuzione del presente Contratto è il/la Dott./Dott.ssa _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Concessionario per la gestione del presente Contratto.

Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Concessionario verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede _____, numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, numero fax _____ ed indirizzo PEC _____.
3. Nel caso in cui il Concessionario abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Art. 5 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
2. I rischi imprenditoriali, economici e gestionali dell'affidamento rimangono pertanto a totale carico del Concessionario il quale si impegna ad eseguire la prestazioni a proprio carico a regola d'arte e provvedendo a gestire l'attività in questione mediante propri capitali e l'organizzazione dei mezzi necessari, nei quali si intendono ricompresi la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne.

Art. 6 - CANONE DI CONCESSIONE E ALTRI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente, per ciascun anno di servizio, un canone di concessione di importo pari ad € _____ (_____/00) + IVA.
2. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti e dei pasti veloci sarà versato direttamente dagli utenti, anche a mezzo dei buoni-pasto, sia cartacei che elettronici per i quali il Concessionario stesso dovrà adeguare idoneo POS.
3. Relativamente ai locali ed alle attività per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, sono a carico del Concessionario, tutte le spese concernenti i consumi di energia elettrica.
4. I consumi idrici sono già compensati nel canone annuo. I consumi di energia elettrica saranno calcolati semestralmente dal Concedente sulla base dei consumi rilevati tramite contatore divisionale a defalco.
5. Il pagamento del canone e delle spese per consumi di energia elettrica dovrà essere effettuato semestralmente (al ricevimento della fattura), sul conto corrente n° 9000 intestato a Sport e Salute S.p.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro — Sportello.
6. Lo stesso Concessionario è tenuto al pagamento di tutte le imposte necessarie allo svolgimento del servizio (es. Tassa rifiuti).

7. I suddetti pagamenti non potranno essere ritardati per alcun motivo. In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, il Concedente, oltre all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 33 del Capitolato tecnico, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma di legge.

Art. 7 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il Contratto decorre dalla data della stipula e/o dalla data di avvio delle attività ed ha validità 36 mesi.
2. **[SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA]** Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal _____ sino alla data della stipula.
3. Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi.
4. In caso di rinnovo il Concessionario affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").
5. Nel corso dell'esecuzione del Contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere - e il Concessionario ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. La durata del Contratto può inoltre essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Concessionario
7. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 8 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella Concessione iniziale, ove un cambiamento del Concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente Concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.
5. Il Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Delle modifiche approvate dal Concedente dovrà darsi conto nel verbale di avvio dell'esecuzione del presente contratto.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, nonché nel Contratto e negli eventuali Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Concessionario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Concessionario si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto quanto specificato nel presente atto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;
 - f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - h) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - k) a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.
6. Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
8. Il Concessionario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Concessionario verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Concessionario si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
11. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;
12. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10, e all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Concessionario di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHiesto DAL CONCESSIONARIO IN SEDE DI GARA]**.
6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHiesto DAL CONCESSIONARIO IN SEDE DI GARA]**), il Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti, versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 25 ("Garanzia definitiva").
8. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al precedente periodo oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso i relativi importi saranno recuperati rivalendosi, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 25 ("Garanzia definitiva"). Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 23, comma 10 del presente Contratto. Il Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, il Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 11 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di:
 - a) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

- b) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 12 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. Le attività di valutazione interne sulla qualità e sull'organizzazione dei servizi oggetti della presente Concessione e gli opportuni controlli volti a verificare l'osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del Concessionario, saranno svolte, anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.
2. Durante la fase di gestione, il Concedente, senza alcun preavviso e in contraddittorio con il Referente del Servizio o con il suo sostituto, procederanno a verifiche periodiche (con cadenza almeno semestrale) sulla qualità e la rispondenza dei prodotti offerti dal Concessionario ai requisiti prescritti nel Capitolato Tecnico.
3. I controlli riguarderanno a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- modalità e tempi di conservazione degli alimenti;
 - modalità di lavorazione e distribuzione degli alimenti;
 - qualità delle singole porzioni;
 - presentazione degli alimenti;
 - etichettatura di alimenti e prodotti detergenti;
 - modalità di impiego e caratteristiche dei sanificanti;
 - modalità e tempi di sgombero dei rifiuti;
 - verifica del corretto uso degli impianti;
 - stato igienico degli impianti, attrezzature e locali;
 - interventi di manutenzione a carico del gestore;
 - organizzazione del personale e organigramma;
 - professionalità, cortesia, abbigliamento degli addetti;
 - tempi di attesa;
 - rispetto degli orari di apertura;
 - ordine e pulizia dei locali.
4. Le risultanze delle verifiche e i riscontri di gradimento dell'utenza costituiranno elementi di ausilio alle attività del Concedente e serviranno a formulare raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive.

5. Con riferimento alle verifiche delle caratteristiche ambientali previste dai relativi Criteri Ambientali Minimi di cui al precedente paragrafo si precisa che:
 - relativamente alle specifiche tecniche, ogni requisito obbligatorio dovrà essere comprovato secondo quanto indicato nelle verifiche previste nello specifico criterio ambientale nei CAM di riferimento;
 - relativamente alle clausole di esecuzione contrattuale, esse dovranno essere verificate tramite le suddette verifiche di conformità.
6. Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento dei servizi.

Art. 13 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Concessionario si obbliga a prestare i servizi oggetto del Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.

Art. 14 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, il Concessionario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
2. A tal fine, forma parte integrante del presente contratto il progetto di inserimento così come predisposto dal Concessionario in sede di gara.
3. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Committente durante l'esecuzione del contratto.
4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla clausola sociale, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").
5. Ove ne ricorrano i presupposti si applica l'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.
3. Il Concessionario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL CONCESSIONARIO IN SEDE DI GARA]** e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
5. Il Concessionario, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario medesimo a gare e appalti.
6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 16 - PREZZI

1. I prezzi dei generi in vendita saranno quelli del listino pubblicato dall'ASSOBAR — locali di terza/quarta categoria validi nella provincia di Roma, diminuiti del 30% (trentapercento).
2. La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nel listino ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Concedente; analogamente anche l'esclusione o la sostituzione di prodotti previsti nel listino dovrà essere autorizzata dal Concedente.
3. Il Concessionario avrà facoltà di approvvigionarsi dai propri fornitori, fatta salva diversa indicazione da parte del Concedente che potrà indicare specifici fornitori e/o specifici prodotti. In tali ipotesi il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle indicazioni in merito provenienti dal Concedente. In entrambi i casi i relativi contratti di fornitura saranno stipulati direttamente tra il Concessionario e i singoli fornitori. In caso di indicazione relativa ad uno o più fornitori da parte del Concedente, essa si impegna a comunicarli al Concedente all'atto della sottoscrizione del Contratto o, in caso di indicazioni successive, a permettere al Concessionario di uniformarsi all'indicazione del Concedente a partire dal 1 luglio successivo alla data di comunicazione, allo scopo di salvaguardare eventuali impegni in vigore a carico del Concessionario.
4. Il Concessionario non ha facoltà di concedere a soggetti terzi esclusive merceologiche di nessun genere, fermo restando quanto specificato nell'ultimo capoverso del precedente punto.
5. È ammessa la revisione prezzi, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

6. L'adeguamento per il secondo anno verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI) dalla data di inizio del servizio alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta, mentre per gli anni successivi al secondo l'adeguamento verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI), dalla data in cui è stato applicato il precedente adeguamento, alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta.
7. Il pagamento delle consumazioni sarà a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, con conseguente esonero per il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
8. Per il servizio oggetto della presente Concessione dovrà essere consentito ai dipendenti in servizio l'utilizzo dei buoni pasto, sia elettronici che cartacei, permettendone l'utilizzo anche parziale. L'accettazione da parte del Concessionario dei buoni pasto esonera il Concedente da qualsiasi responsabilità per contenziosi che potrebbero insorgere tra il Concessionario ed il singolo dipendente o tra il Concessionario e la società erogatrice del servizio sostitutivo di mensa.
9. Il Concessionario, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), è obbligato a convenzionarsi con le Società che, di volta in volta, si aggiudicheranno l'appalto di fornitura dei buoni-pasto nel corso del periodo contrattuale - senza la previsione di eventuali oneri a carico degli utenti - entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del nuovo affidamento.

Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Concessionario con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Concessionario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHiesto DAL CONCESSIONARIO IN**

SEDE DI GARA] o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

5. Il Concessionario, il subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHiesto DAL CONCESSIONARIO IN SEDE DI GARA]** o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. Il Concessionario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHiesto DAL CONCESSIONARIO IN SEDE DI GARA]** e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHiesto DAL CONCESSIONARIO IN SEDE DI GARA]** Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 18 - TRASPARENZA

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 19 - PENALI

1. Il mancato rispetto, da parte del Concessionario, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto e nella documentazione di gara, comporta l'applicazione delle penali indicate nel paragrafo 33 del Capitolato Tecnico cui si rinvia.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Concessionario per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Concessionario deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Concessionario le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Concessionario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Committente può applicare al Concessionario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 20 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la Concessione può cessare, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, in particolare, quando:
 - a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) il Concessionario ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - c) la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei servizi, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
- b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;
- d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
- e) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Concessionario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- f) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- g) qualora il Concessionario, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;
- h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 25 ("Garanzia definitiva") eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 32 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");
- j) nei casi di cui agli artt. 12 ("Verifiche Ispettive"), 15 ("Obblighi di riservatezza"), , 17 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), 18 ("Trasparenza"), 19 ("Penali"), 23 ("Subappalto"), 27 ("Divieto di cessione del contratto e dei crediti"), 25 ("Garanzia definitiva"), 26 ("Manleve e polizza assicurativa"), 30 ("Codice Etico e Modello organizzativo"), 32 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore"), 34 ("Tutela della privacy e trattamento dei dati personali") del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dai suoi allegati;
- k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 19 ("Penali") del presente Contratto;

- l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
- m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- n) **[SE IL CONCESSIONARIO HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]** in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni ed in ragione di quanto dichiarato dal Concessionario, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Concessionario o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente

Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Concessionario via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente.

Art. 22 - RECESSO

1. Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
2. Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente delle prestazioni eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Concessionario, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 23 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Concessionario dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

2. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
3. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

4. Ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il Concessionario si impegna a comunicare al Responsabile dell'esecuzione del contratto del Committente, o al Direttore dell'esecuzione del contratto, se presente, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica ai recapiti di cui sopra ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei danni che dovessero derivare a queste ultime o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
8. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

9. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Alle condizioni previste dall'art. 174, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 il Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. In caso contrario e salvo diversa indicazione del Concedente, il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) il Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite PEC e/o raccomandata A/R le somme versate, ai fini del recupero delle stesse secondo le modalità indicate al successivo comma XX; ii) il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività.
11. Nei casi di pagamento diretto dalla Concedente al subappaltatore di cui al precedente comma 10, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del Concedente. In caso di violazione del predetto obbligo, trova applicazione la penale di cui al paragrafo XX del Capitolato Tecnico. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dal Concedente al subappaltatore.
12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 24 - SUBCONTRATTO

1. Nel caso in cui il Concessionario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Responsabile dell'esecuzione del contratto del Committente, o al Direttore dell'esecuzione del contratto, se presente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
2. Il Concessionario deve inoltre comunicare, ai referenti di cui al precedente comma, le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Concessionario con la stipula del Contratto, il Concessionario medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00) in favore del Committente.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Concessionario;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.
4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Concessionario - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal

Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 26 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario risponde come del fatto proprio dell'operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL CONCESSIONARIO IN SEDE DI GARA]**, sub-contraenti, e si obbliga a tenere il Committente manlevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Concessionario si obbliga altresì ad esonerare il Committente da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario.
3. In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, danno d'immagine, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta attiva o omissiva del Concessionario o di soggetti terzi del cui operato quest'ultimo debba rispondere, nonché le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dal Committente in relazione a tali domande.
4. A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concessionario ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Documentazione di gara.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 4.
7. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.
8. **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL CONCESSIONARIO IN SEDE DI GARA]** Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile, nei confronti del Committente, delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Art. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 28 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 29 - SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero il Concessionario dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza il Committente può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Concessionario l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Concessionario al Committente con un anticipo di almeno 7 giorni.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Art. 30 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Committente consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Concessionario e il Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i due anni successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta.
2. Il Concessionario, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna:

- ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
 - ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente, ai sensi del D.lgs. 231/200, per le parti di pertinenza del Concessionario e così come verrà reso disponibile dal Committente all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 31 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Concessionario tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 32 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Concessionario prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente e/o di CONI.
2. Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Concessionario delle suddette iniziative giudiziarie.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Art. 33 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Concessionario è quello riportato in epigrafe.

Art. 34 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso, il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che in adempimento agli obblighi di legge i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.
5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Concessionario di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 35 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.
2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.
5. Le Parti danno atto e riconoscono che il presente Contratto è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola, e che pertanto le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.

Sport e salute S.p.A.

Il Presidente e Amministratore delegato

Avv. Vito Cozzoli

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

Il Concessionario

Il Rappresentante legale

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]